


Comune di PIANEZZA
Registro Protocollo
n°0010973/2013 del 01/08/2013
Classificazione: 04 06
Des: Ser. FINANZIARIO-INFORMATICO

**Corte dei conti**

Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0007396-31/07/2013-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di **Pianezza (TO)**

Oggetto: Comune di Pianezza (TO) - pronuncia a norma dell'art. 148 bis - del TUEL, a seguito dell'esame compiuto sul rendiconto 2011.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 301/2013/SRCPIE/PRSP approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 3/07/2013.

Per il Funzionario preposto

(Dott. Federico Sola)

Dott. Guido CURRE

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N. :32961111 del 31/07/2013



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. ³⁰¹/2013/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo referendario relatore
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario

Nell'Adunanza del 3 luglio 2013

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;

Vista la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (TUEL);

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 148 - bis, del TUEL, introdotto dall'art. 3, co. 1, lettere e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari;

Vista la deliberazione n. 68/2013 del 10 aprile 2013, avente ad oggetto il rendiconto dell'esercizio 2011 del Comune di Pianezza;

Vista la relazione istruttoria predisposta dal magistrato istruttore trasmessa all'Ente in data 20 giugno 2013;

Viste le deduzioni ed i documenti trasmessi dal Comune di Pianezza;

Uditi il Relatore, Giuseppe Maria Mezzapesa e per l'Amministrazione il Segretario Comunale, Dott.ssa Bonito Michelina;

PREMESSO

1. Nella delibera n. 68/2013 approvata a seguito dell'esame svolto sul rendiconto 2011 ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Sezione rilevava le criticità di seguito specificate, invitando il Comune di Pianezza:

- ad adottare misure gestionali utili a prevenire qualsiasi compromissione dell'equilibrio della situazione corrente, nel rispetto dell'art. 162 del TUEL, assicurando un equilibrio strutturale, senza rischi per i futuri equilibri di bilancio;

- ad adottare, in particolare, criteri di prudenza nell'accertamento e nella gestione delle entrate straordinarie e delle entrate non ripetitive;

- applicare ed osservare rigorosamente le previsioni legislative in ordine al mantenimento nel bilancio dei residui attivi al fine di evitare di incorrere in gravi irregolarità contabili, procedendo in sede di predisposizione del rendiconto relativo all'esercizio 2012 all'eliminazione dei residui attivi di titolo I e III riferiti agli esercizi di anzianità superiore ai 5 anni che non risultino riscuotibili, procedendo in alternativa alla costituzione di un vincolo sull'avanzo di pari importo;

- a dare piena attuazione alla disciplina in materia di tempestività dei pagamenti, assicurando il contestuale rispetto del patto di stabilità;

- ad una gestione tempestiva e quindi più economica delle risorse finanziarie destinate a spese in conto capitale ;

- ad avviare o completare gli interventi in conto capitale per i quali sono stati già riscossi eventuali contributi ovvero a restituirli ai soggetti erogatori, e a mantenere il vincolo di destinazione ad investimenti delle somme già incassate.

Infine, si invitava l'Ente a trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 60 giorni dalla comunicazione del deposito della stessa delibera, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità rilevate e a ripristinare gli equilibri di bilancio, dando contezza su ciascuno degli aspetti critici rilevati.

2. In data 10 giugno 2013, allo scadere del termine sopra indicato, il Comune di Pianezza ha trasmesso:

nota prot. 8321 a firma del Responsabile del Settore finanziario e informatico;

Verbale di delibera della Giunta Comunale n. 137 del 5/6/2013 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 ed allegati relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 - approvazione*".

3. Al termine dell'istruttoria il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza pubblica al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno: *"valutazioni concernenti il Comune di Pianezza, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL"*, trasmettendo all'Ente, in data 20 giugno 2013, una memoria istruttoria, ove si rilevava il permanere, almeno in parte, delle criticità rilevate nella delibera n. 68/2013. Si segnalava, inoltre, che non era stato fornito su tutto quanto rappresentato dall'Ente l'avviso dell'Organo di revisione.

4. Prima dell'adunanza pubblica il Comune ha depositato un'ulteriore relazione, n. 9477 pervenuta il 2 luglio 2013, a firma del Sindaco, avente ad oggetto: *"Controdeduzioni delibera Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 68/2013 sul Rendiconto di Gestione 2011"*.

ACCERTATO

1. Risultato di gestione

1.1. Con la delibera n. 68/2013, la Sezione evidenziava un risultato di gestione negativo (-38.390,13 euro) derivante da disequilibri di parte corrente, che faceva seguito, seppur in miglioramento, a reiterati risultati negativi di esercizi precedenti (-327.339,31 euro nel 2010, -309.646,02 euro nel 2009). In particolare emergeva per l'anno 2011 una differenza di parte corrente negativa (euro -409.414,64), coperta mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente per euro 30.000, e mediante entrate a carattere straordinario (contributi per permesso per costruire destinati a spesa corrente nella percentuale del 61,82% per euro 415.518,05).

La Sezione ribadiva quanto già espresso in sede di esame al rendiconto 2010 (SRCPIE/60/2012), ovvero che l'esistenza di disavanzi di gestione, specialmente se ripetuti per più esercizi, anche in presenza di avanzo di amministrazione, come il caso di specie, può essere sintomo di una non sana gestione finanziaria, soprattutto se tali disavanzi derivano da squilibri di parte corrente. Si ricordava inoltre che una gestione di competenza in costante disavanzo va monitorata, avendosi particolare riguardo alle capacità di programmazione e di realizzazione delle previsioni dell'Ente. Nel caso di specie tali squilibri correnti venivano coperti da entrate a carattere straordinario (che per il loro carattere di variabilità non presentano garanzie che si ripetano negli esercizi successivi). Si era infine segnalata la necessità di mantenere un equilibrio di parte corrente del bilancio, assicurando la copertura della spesa corrente con le risorse ordinarie (primi tre Titoli delle Entrate) derivanti dal prelievo tributario, dai trasferimenti dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche e dai proventi dei servizi e delle attività svolte in favore della comunità locale.

In proposito si richiamava l'art. 162, co. 6 del TUEL che prevede espressamente che, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione che nella successiva gestione, venga garantito l'equilibrio della gestione corrente intesa quale saldo positivo o pareggio dato dalla differenza tra la somma dei primi tre Titoli delle entrate e la somma delle spese correnti con quelle necessarie per il rimborso delle quote capitali dei mutui e dei prestiti obbligazionari.

Si sottolineava inoltre come sia destinato a divenire cogente, in forza di quanto statuito dalla legge n. 243 del 2012 (art. 9, comma 1, lette. B), l'obbligo di perseguire un equilibrio di bilancio inteso non solo come saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali, ma anche quale saldo non negativo, sempre in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Anche se le disposizioni da ultimo richiamate si applicheranno a partire dall'esercizio 2016 (art. 21, co. 3 della citata legge n. 243 del 2012), la Sezione riteneva opportuno che l'Ente attuasce sin dall'esercizio corrente una gestione finanziaria diretta ad assicurare sia l'equilibrio della gestione di competenza che l'equilibrio di parte corrente. Peraltro si ricordava come una programmazione in tal senso fosse resa necessaria sin dall'esercizio in corso, non potendosi più fare affidamento, neppure in parte, agli oneri di urbanizzazione per finanziare spesa corrente (legge di stabilità n. 228 del 24/12/2012).

1.2. Con riguardo a tale criticità, l'Ente ha in proposito previsto le seguenti misure, Indicate nella sopra citata delibera della Giunta Comunale n. 137 del 5/6/2013, di approvazione dello "schema" di bilancio 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015:

- *"a decorrere dall'anno 2013, a legislazione vigente, non è consentito l'utilizzo dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa corrente destinata alla manutenzione del patrimonio che per l'anno 2012 aveva assorbito la quota di 375.000 euro";*

- *"per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, non è previsto il ricorso ad indebitamento, considerata la inconciliabilità di tale fonte con i principi che regolano il patto di stabilità interno e avendo commisurato il piano di investimenti alla misura delle entrate proprie dell'Ente derivanti principalmente dai proventi della discarica "Cassagna" e da oneri di urbanizzazione, con una deroga riguardante i contributi regionali in conto capitale ritenuti opportunità non rinunciabile";*

- *"per quanto concerne le spese correnti, sono stati sostanzialmente mantenuti gli importi dell'anno 2012 operando una riduzione sulle spese non obbligatorie nell'intento di non comprimere servizi essenziale per la collettività e la spesa di carattere sociale";*

- *"dato atto che le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente C.C.N.L. e che nella programmazione triennale (2013/2015) del fabbisogno del personale prevista dall'art. 91, 1° comma del D.Lgs. 267/00, la Giunta Comunale non potrà adottare determinazioni che comportino aumenti di spesa per il personale".*

Tale impostazione dovrebbe, secondo l'Ente, impedire in futuro il verificarsi di uno squilibrio strutturale di parte corrente e consentire di anticipare l'attuazione del principio di cui all'art. 21, comma 3, della legge 243/2012 diretto ad assicurare sia l'equilibrio della gestione di competenza sia l'equilibrio di parte corrente.

L'Ente inoltre precisa che tale manovra di bilancio è stata condotta nel precipuo scopo di rispettare sia il Patto di Stabilità per l'anno 2013, sia i rilievi mossi da questa Sezione con la citata delibera 68/2013.

Con la citata nota n. 9477 depositata prima dell'adunanza pubblica, il Comune ha inoltre precisato che le manovre di bilancio sopra elencate ed approvate nello schema di bilancio di previsione 2013 con deliberazione della Giunta Comunale n. 137/2013 sono state recepite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19/2013 del 27 giugno 2013.

1.3. Con riferimento a quanto dichiarato, la Sezione prende atto delle manovre di bilancio approvate con la citata delibera della Giunta Comunale, come recepite dalla successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2013 del 27 giugno 2013.

La Sezione si riserva di verificare che venga assicurato un equilibrio di parte corrente strutturale, senza rischi per i futuri equilibri di bilancio, nel rispetto dell'art. 162 del TUEL, in sede di successivo esame del rendiconto 2012 e del bilancio preventivo 2013, ai sensi dell'art. 1, co. 166, della l. 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Disallineamento tra entrate e spese aventi carattere non ripetitivo

2.1. Come già rilevato in sede di controllo sia al rendiconto 2010, sia al bilancio preventivo 2012, la Sezione con la delibera 68/2013 ribadiva la significativa differenza fra entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo, non destinata a spese per investimenti (pari a un importo superiore ai 700.000 euro nel 2011), evidenziando la mancanza di un equilibrio strutturale di parte corrente, e dunque il determinarsi di situazioni di rischio per i futuri equilibri di bilancio, derivanti dal finanziamento di spese consolidate attraverso entrate di natura straordinaria. Peraltro i proventi per sanzioni al codice della strada presentavano un notevole scostamento fra quanto accertato (148.237 euro) e quanto riscosso (26.675 euro), analogamente al trend degli esercizi precedenti.

2.2. Nella sopra citata delibera della Giunta Comunale n. 137 del 5/6/2013 l'Ente ha sinteticamente rappresentato che: *"la redazione del bilancio di previsione 2013....non solo ...non prevede il finanziamento di alcuna spesa corrente con oneri di urbanizzazione o il ricorso all'indebitamento per spese di investimento, ma le stesse previsioni di entrata ove riguardanti poste caratterizzate da profili di non assoluta certezza o di ripetitività (es. Entrate da recupero evasione tributaria) sono state quantificate con rigorosa cautela e destinate a spese di carattere non ripetitivo"*.

Con la citata nota n. 9477 il Comune ha inoltre precisato che *"anche le entrate correnti di più difficile riscossione (proventi sanzioni al codice della strada) hanno subito un notevole ridimensionamento per evitare che poste più elevate possano mettere in pericolo l'obiettivo dell'equilibrio strutturale del bilancio"*.

2.3. Anche per questa fattispecie, come evidenziato al precedente punto 1.3., la Sezione prende atto di quanto approvato con la citata delibera del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio 2013, riservandosi di verificare che venga assicurato un equilibrio di parte corrente strutturale, senza rischi per i futuri equilibri di bilancio in sede di successivo esame del rendiconto 2012 e del bilancio preventivo 2013.

3. Andamento dei residui e avanzo di amministrazione

3.1. La Sezione con la delibera 68/2013 evidenziava che l'avanzo di amministrazione 2010 (rappresentato interamente da fondi non vincolati per euro 77.100) era stato interamente utilizzato nel 2011: nella determinazione di tale posta erano confluiti residui attivi di dubbia esigibilità dei titoli I e III costituiti in anni precedenti il 2007, per un importo pari quasi a 37.000 euro.

Si sollevavano pertanto forti dubbi in merito all'esigibilità di tali residui e conseguentemente sulla utilizzabilità dell'avanzo del 2010 nel 2011, tanto più considerando che tale rilievo era già stato oggetto di pronuncia in sede di esame al rendiconto 2010 (del. n. 60/2012). Già in quella sede, infatti, si era evidenziato come fosse responsabilità primaria dell'Ente mantenere nel bilancio solo i residui per i quali sussistesse una ragionevole certezza di incasso. Conseguentemente la Sezione aveva ribadito che l'utilizzabilità dell'avanzo dovesse restare condizionata ad un'applicazione rigorosa del principio di prudenza, cui fa riferimento il principio contabile n. 3, punti 60 (in particolare lett. d) e 101, approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali.

L'esame sul rendiconto 2011 aveva dunque confermato il sostanziale permanere delle criticità già precedentemente evidenziate, in quanto l'Ente nella precedente istruttoria si era limitato a precisare che *"il riaccertamento dei residui è stato fatto considerando l'esigibilità dei crediti vantati"* e che in maniera non coerente a quanto indicato da questa Sezione *"per il bilancio 2012 è stato applicato avanzo di amministrazione per euro 18.973,95 per coprire l'estinzione del debito previsto dalla spending review (a fronte di un avanzo di amministrazione 2011 di 71.818,83 euro)"*.

La Sezione invitava infine l'Ente ad *"applicare ed osservare rigorosamente le previsioni legislative in ordine al mantenimento nel bilancio dei residui attivi al fine di evitare di incorrere in gravi irregolarità contabili, procedendo in sede di predisposizione del rendiconto relativo all'esercizio 2012 all'eliminazione dei residui attivi di titolo I e III riferiti agli esercizi di anzianità superiore ai 5 anni che non risultino riscuotibili, procedendo in alternativa alla costituzione di un vincolo sull'avanzo di pari importo"*.

3.2. Con riferimento a tale criticità l'Ente ha inizialmente indicato, nella nota 8321/2013, che:

- in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2012 sono stati attentamente verificati i crediti di anzianità superiore ai cinque anni dei Titoli I e III (dichiarazione resa dal responsabile del settore finanziario);

- si è rilevato un avanzo di amministrazione di euro 35.648,06, di cui 19.571,47 vincolato a spesa per investimenti (come risulta dalla delibera di Giunta di approvazione dello schema di bilancio 2013 - allegata alla citata nota 8321 - ove si fa riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23 aprile 2013).

Con la successiva nota 9477/2013 l'Ente ha inoltre precisato, con riferimento ai contributi regionali in conto capitale, che l'ammontare dei residui *"se connesso, in gran parte, agli ingenti contributi regionali per realizzazione di opere pubbliche e di interventi di edilizia"*

economico popolare, non è estraneo, in taluni casi concreti, a ritardi di gestione degli interventi sottesi".

L'Ente ha precisato inoltre che nel 2012 è stata effettuata un'operazione di puntuale riaccertamento che ha comportato, tra l'altro, l'eliminazione di una somma pari ad euro 518.110,33 di residui attivi per dubbia esigibilità, evitando che il risultato di gestione 2012 potesse essere condizionato da poste attive solo nominali.

3.3. La Sezione osserva che i dati forniti dall'Ente in merito all'eliminazione dei residui attivi per dubbia esigibilità, sembrano riferirsi ad insussistenze sui residui attivi del titolo IV dell'entrata (euro 518.110,33 a fronte di residui attivi anteriori al 2007 di euro 627.578,72, come rappresentati nel questionario sul rendiconto 2011).

Nessuna particolare assicurazione è stata invece fornita in merito all'andamento dei crediti relativi alle entrate proprie ed a quelli più risalenti nel tempo, alla costituzione di un vincolo sull'avanzo di amministrazione, né infine all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel corso del 2013.

Pertanto la Sezione rileva, in assenza peraltro dell'avviso dell'Organo di Revisione, il permanere della sopra descritta criticità e ribadisce che i crediti di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio, e che in caso di mancato stralcio deve essere costituito un vincolo di pari importo sull'avanzo di amministrazione. In ogni caso l'utilizzabilità dell'avanzo, anche in considerazione della stessa attendibilità del risultato di amministrazione in parola, deve restare condizionata ad un'applicazione rigorosa del principio di prudenza.

4. Disallineamento tra residui attivi e passivi

4.1. Con la richiamata delibera 68/2013, la Sezione rilevava un importo di residui passivi totali (circa di 8,8 milioni di euro) superiore al totale dei residui attivi (circa 7,4 milioni di euro); tale squilibrio originava per la maggior parte dal conto capitale: residui passivi (circa euro 5,4 milioni di euro) maggiori dei residui attivi del titolo IV e V (circa 3,3 milioni di euro complessivi) per circa 2,2 milioni di euro. Tale circostanza sembrava rappresentare un fattore di criticità nelle procedure di pagamento dei debiti dell'Ente, con possibili conseguenze sul "sostanziale" rispetto dei vincoli inerenti il "Patto di Stabilità". Quanto sopra risultava avvalorato dalle dichiarazioni dell'Organo di Revisione in materia di tempestività dei pagamenti (nota alla domanda 27 del questionario al rendiconto 2011): *"le misure adottate con delibera della Giunta Comunale n. 257 del 23/12/2009 sono state tali da approntare un cronoprogramma dei pagamenti nell'esercizio 2011 in grado di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Patto di Stabilità per il 2011"*.

Peraltro la Sezione aveva rilevato l'esistenza di fattori di criticità, segnalati dallo stesso Organo di Revisione, anche in sede di pronuncia al bilancio preventivo 2012, richiamandosi il rispetto "sostanziale" e non solo formale del Patto di Stabilità.

Al riguardo l'Ente aveva precisato di dover scontare due problematiche: *"ingenti opere in corso finanziate da contributi regionali per le quali anticipa il pagamento alle imprese e con ritardi*

notevoli riceve il finanziamento; la necessità di rispettare il patto di stabilità quando ha la disponibilità di cassa".

La Sezione invitava infine il Comune:

"-a dare piena attuazione alla disciplina in materia di tempestività dei pagamenti, assicurando il contestuale rispetto del patto di stabilità;

- ad una gestione tempestiva e quindi più economica delle risorse finanziarie destinate a spese in conto capitale ;

- ad avviare o completare gli interventi in conto capitale per i quali sono stati già riscossi eventuali contributi ovvero a restituirli ai soggetti erogatori, e a mantenere il vincolo di destinazione ad investimenti delle somme già incassate".

4.2. Con la citata nota del Responsabile del Settore finanziario n. 8321, l'Ente precisa quanto segue:

" i pagamenti relativi a fatture passive sono state saldate nel corso del 2012 con un tempo medio di 55 giorni per la spesa corrente e 81 giorni per la spesa di investimento" (analogamente a quanto già riferito nelle note del questionario al punto 1.12);

"i pagamenti di opere finanziate con contributi regionali sono stati effettuati regolarmente anticipando anche la quota di cofinanziamento e gli eventuali anticipi/acconti sono stati prontamente utilizzate per il pagamento dei fornitori".

Nella successiva nota 9477/2013 l'Ente riferisce che *"la manovra di bilancio è stata condotta, inoltre, nel precipuo scopo di rispettare il Patto di stabilità per l'anno 2013 così come disciplinato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 41930/2013, e si sottolinea che i limiti imposti dal Patto sono stati ininterrottamente rispettati sin dalla sua prima istituzione".* Con riferimento ai residui in conto capitale, come già evidenziato al precedente punto 3.2, l'Ente precisa inoltre che l'ammontare dei residui *"non è estraneo, in taluni casi concreti, a ritardi di gestione degli interventi sottesi".*

4.3. Sulla base dei dati riportati al precedente punto 3.2 in merito ai residui aggiornati al 31/12/2012, la Sezione osserva che, considerando i residui attivi e passivi nella loro globalità, permane un notevole squilibrio, pari ad oltre euro 1,3 milioni (i residui passivi sono pari a circa 7,5 milioni di euro a fronte di residui attivi di circa 6,1 milioni di euro). Tale squilibrio origina per oltre 1,1 milioni di euro dalla gestione di competenza 2012, e si riduce a circa euro 257.000 in conto residui. h

Lo stesso Ente riconosce che l'ammontare dei residui attivi in taluni casi è ascrivibile a ritardi di gestione degli interventi, mentre nulla viene riferito in merito all'andamento dei residui passivi in conto capitale.

La Sezione, in assenza sia di dati aggiornati al 31/12/2012 sulla gestione dei residui attivi e passivi, sulla parte in conto capitale, sia dell'avviso dell'Organo di Revisione (che aveva sottolineato sul punto l'esistenza di fattori di criticità nel bilancio preventivo 2012), rileva il permanere dei rilievi già espressi, riservandosi di verificare l'andamento degli stessi in sede di esame del rendiconto 2012 e del bilancio preventivo 2013. Si rimanda pertanto a quanto già

rappresentato nella delibera 68/2013 in merito alla disciplina introdotta dal legislatore sulla tempestività dei pagamenti, sulla necessità di una gestione tempestiva e quindi più economica delle risorse finanziarie destinate a spese in conto capitale, nonché sul mantenimento dei vincoli dei trasferimenti da parte di altri soggetti pubblici che hanno di regola una destinazione specifica.

CONSIDERATO

1. Con le previsioni di cui al nuovo art. 148 bis, comma 3, del TUEL si è introdotto un termine per la specifica verifica demandata alla Corte sui provvedimenti correttivi e ripristinatori comunicati dall'ente, da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento, nonché la previsione, nel caso di mancato invio o di verifica negativa, di un effetto preclusivo dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Recita, infatti, l'art. 148 bis comma 3 secondo e terzo periodo del TUEL: "Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Il legislatore ha dunque previsto uno specifico adempimento in capo alla Sezione avente a oggetto la verifica dei provvedimenti correttivi delle irregolarità denunciate e ripristinatori degli equilibri di bilancio, senza fissarne le modalità, se non un termine di trenta giorni.

La verifica demandata alla Corte, per la varietà delle situazioni, la loro diversa complessità, anche in ragione delle dimensioni dell'ente e della gravità delle irregolarità riscontrate, può richiedere accertamenti articolati.

D'altro canto, vanno tenute presenti le esigenze di speditezza dell'attività amministrativa e i connessi obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, da conciliare con il valore della tutela degli equilibri di finanza pubblica.

Ritiene la Sezione che dette finalità appaiono soddisfatte laddove nel termine indicato l'attività di verifica venga avviata da parte della Sezione, pur potendosi concludere, in relazione agli approfondimenti che, a seconda dei casi, si rendessero necessari, in un momento successivo, anche in relazione alla necessità di attendere che i provvedimenti adottati dall'Amministrazione svolgano i loro effetti.

In ogni caso deve trattarsi di provvedimenti di cui risulti chiara l'appropriatezza rispetto alle situazioni critiche rilevate, sia avuto riguardo agli effetti previsti che ai tempi di attuazione preventivati.

L'effetto preclusivo sulle spese o sui programmi di spesa privi di copertura o sostenibilità finanziaria, laddove ne ricorrano i presupposti opera *ex lege*, nel caso non vengano trasmessi i provvedimenti correttivi, ovvero qualora su di essi intervenga una verifica negativa della Sezione.

La concreta ed effettiva applicazione dell'effetto preclusivo è rimessa alla piena responsabilità degli amministratori e funzionari, e potrà essere accertata dalla Sezione nei successivi momenti di verifica della gestione finanziaria dell'Ente.

2. Nel caso di specie la Sezione, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, ha accertato che l'Ente, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia n. 68/2013 sul rendiconto 2011, ha dato atto dell'assunzione di misure programmatiche adottate dall'organo consiliare, in merito alla programmazione economico-finanziaria del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015.

Ferma restando una più attenta analisi in sede di esame del rendiconto 2012, e pur dando atto del miglioramento di alcuni aspetti (equilibri di parte corrente; disallineamento tra entrate e spese aventi carattere non ripetitivo; squilibrio tra residui passivi e attivi nella loro globalità, derivante dalla gestione dei residui), la Sezione rileva il permanere delle criticità rilevate in sede di esame del rendiconto 2011, attinenti la determinazione dell'avanzo e l'utilizzabilità dello stesso, nonché lo squilibrio fra residui attivi e passivi di parte capitale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, pronunciando a norma dell'art. 148- bis del TUEL, a seguito dell'esame compiuto sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2011

INVITA

l'Amministrazione comunale di Pianezza (TO) a tenere in stretta considerazione tutte le osservazioni svolte nei precedenti punti, dando ottemperanza a quanto segnalato, e a procedere in ogni caso, nella futura programmazione e nella gestione dell'esercizio 2013:

- a dar seguito all'attuazione delle misure gestionali utili a prevenire qualsiasi compromissione dell'equilibrio della situazione corrente assicurando un bilanciamento strutturale fra entrate e spese, senza rischi per i futuri equilibri di bilancio ed adottando, in particolare, criteri di prudenza nell'accertamento e nella gestione delle entrate straordinarie e delle entrate non ripetitive;
- a fare affidamento su un avanzo di amministrazione calcolato ed utilizzato nel rispetto rigoroso del principio della prudenza, provvedendo a stralciare i crediti di dubbia esigibilità dal conto del bilancio;
- ad una gestione tempestiva e quindi più economica delle risorse finanziarie destinate a spese in conto capitale, tenuto anche conto della necessità di adempiere agli obblighi connessi al patto di stabilità evitando comportamenti elusivi;

RISERVA

di verificare l'efficacia e la sufficienza delle azioni già intraprese e delle misure che verranno adottate dall'Ente, nell'osservanza delle predette indicazioni, nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno eseguite sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2012.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pianezza (TO).

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 3 luglio 2013.

Il Relatore
Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa

Depositata in Segreteria

31 LUG. 2013

Il Funzionario preposto
Federico Sera

Il Presidente
Dott.ssa Enrica Laperza

Enrica Laperza